

- condannare la convenuta al risarcimento del danno subito dalla ricorrente a causa dell'adozione di tali decisioni regolari, danno che ammonta a EUR 5 063 773,29, importo che deve essere maggiorato degli interessi di mora a decorrere dalla pronuncia della sentenza del Tribunale sino a completo pagamento. Il tasso degli interessi di mora da applicare deve essere calcolato in base al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile durante il periodo di cui trattasi, maggiorato di tre punti;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione di rigettare la sua offerta presentata nell'ambito della gara per l'appalto intitolato «Comunicazione via Europa — il sito web ufficiale dell'Unione europea e altri prodotti di comunicazione ed informazione stampati o in formato elettronico gestiti dalla direzione generale della Comunicazione della Commissione europea — assistenza alla traduzione, editoriale, grafica e tecnica alla progettazione, produzione e manutenzione» (GU 2007, S 193-234221), nonché la decisione di aggiudicare l'appalto al consorzio guidato dalla European Service Network. La ricorrente chiede inoltre il risarcimento del danno asseritamente causato dagli errori commessi dalla Commissione.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere, in via principale, che la Commissione avrebbe dovuto escludere il consorzio guidato dalla European Service Network dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto, in quanto uno dei membri di tale consorzio era stato dichiarato gravemente inadempiente ai suoi obblighi contrattuali nell'ambito di un appalto a destinazione dei servizi dell'OPOCE simili a quelli costituenti l'oggetto dell'appalto di cui trattasi.

In via subordinata, la ricorrente fa valere che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione nell'esaminare l'offerta depositata dal consorzio guidato dalla European Service Network attribuendo a quest'ultimo il medesimo punteggio della ricorrente per il criterio qualitativo, mentre essa non aveva alcuna certezza quanto alla capacità di detto consorzio di fornire soluzioni tecniche soddisfacenti sul tale punto.

La ricorrente sostiene che tali irregolarità possono far insorgere la responsabilità della Commissione che ha, da una parte, commesso un errore e, dall'altra, violato gravemente e manifestamente i limiti posti al suo potere discrezionale.

Ricorso proposto il 16 giugno 2008 — Montero Padilla/ UAMI — Padilla Requena (JOSE PADILLA)

(Causa T-255/08)

(2008/C 209/115)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Eugenia Montero Padilla (Madrid, Spagna) (rappresentanti: sigg. G. Aguillame Gandasegui e P. Linde Puelles, abogados)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: José María Padilla Requena

Conclusioni della ricorrente

Annullamento della decisione dell'UAMI 1° marzo 2008 e rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario «JOSE PADILLA» per le classi 9, 25 e 41.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: José María Padilla Requena.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marco denominativo «JOSE PADILLA» (domanda di registrazione n. 2.844.066) per i prodotti e i servizi delle classi 9, 25 e 41.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchio denominativo spagnolo «JOSE PADILLA», per i prodotti e i servizi della classe 41.

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Erronea applicazione degli artt. 4, 7, n. 1, lett. a), b), c) ed f), e art. 8, nn. 1 e 5, del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario.